

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 235, 256, 403 e 682-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1977, in un testo  
risultante dall'unificazione*

DEI

## DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 235, 256, 403 e 682)

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO** (n. 235); **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, TEDESCO TATÒ Giglia, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, MAFAI DE PASQUALE Simona, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SQUARCIALUPI Vera Liliana e TALASSI GIORGI RENATA** (n. 256); **MINNOCCI, FERRALASCO, e LUZZATO CARPI** (n. 403) e **BALBO** (n. 682)

*modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella  
seduta del 13 aprile 1978 (V. Stampato n. 1771)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 maggio 1978*

Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898,  
sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

**Art. 2.**

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze, il coniuge cui spettava l'assegno ha diritto, sempre che la corresponsione dello stesso non sia avvenuta in unica soluzione ai sensi dello stesso articolo 5, alla pensione o ad altri assegni che gli spetterebbero se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stesso diritto egli acquista qualora il coniuge superstite muoia.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

*Identico:*

« *Identico.*

Se l'obbligato muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questi possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o colla-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se vi sia coniuge superstite, il coniuge cui spettava l'assegno ai sensi dell'articolo 5 può chiedere al tribunale di essere ammesso ad ottenere una quota della pensione o degli altri assegni. Se concorrono col coniuge superstite o tra loro più coniugi beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 5, il tribunale provvede, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

« Al coniuge superstite, cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, spetta un assegno periodico, il cui ammontare è determinato in proporzione alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi obbligati, alle rispettive condizioni economiche nonchè tenendo conto della circostanza che il coniuge stesso percepisca parte dell'eventuale pensione di reversibilità. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

terali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Se l'obbligato muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni ».

Art. 3.

*Identico:*

« A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno ».